



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Datore di Lavoro

La Rettrice

(Prof.ssa Donata VIANELLI)
Firmato digitalmente da Donata Vianelli

Data: 23.04.2026 12:40:44 CEST
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE/80013890324



VALUTAZIONE DEI RISCHI PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SCUOLA – LAVORO (F.S.L.)

Il Direttore Generale

(Dott. Marco PORZIONATO)

Firmato digitalmente da: Marco Porzionato
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE/80013890324
Data: 23/04/2026 11:51:32

DOCUMENTO INTEGRATIVO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI RIVOLTO AGLI STUDENTI NELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE SCUOLA - LAVORO (F.S.L.)

Il Responsabile SPP

(Dott. Stefano RISMONDO)

Firmato digitalmente da: Stefano Rismondo
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE/80013890324
Unità organizzativa: AREA SERVIZI ICT
Limitazioni d'uso: Explicit Text: I titolari fanno uso del certificato solo per le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate holder must use the certificate only for the purposes for which it is issued.
Data: 22/04/2026 08:45:14

data

aprile 2026

Il Medico Competente

(Prof.ssa Marcella MAURO)

revisione v. 2.0



Firmato digitalmente da Marcella Mauro
Data: 23.04.2026 07:24:54 CEST
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE/80013890324

Note: il presente documento fa riferimento, aggiorna e sostituisce il precedente Documento di Valutazione dei Rischi Prot. n. 153443 Rep. n. 9/2025 in data 28 agosto 2025



Sommario

PREMESSA	3
RIFERIMENTI NORMATIVI	4
INTRODUZIONE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI	6
VALUTAZIONE DEI RISCHI.....	8
<i>Caratteristiche delle attività durante la formazione scuola – lavoro.....</i>	<i>8</i>
<i>Misure di prevenzione e protezione</i>	<i>8</i>
CONCLUSIONI.....	12

PREMESSA

Le attività di formazione scuola – lavoro (FSL), che in base al Decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127 hanno sostituito i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (P.C.T.O.), si collocano in un quadro ampio come “nuovo” approccio alla didattica rivolto a tutti gli studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, pertanto sia minorenni che maggiorenni. Tale modalità divulgativa e didattica ha lo scopo, attraverso l'esperienza pratica, entro certi limiti, di consolidare le conoscenze acquisite a scuola mettendo alla prova le attitudini degli studenti al fine di “sperimentare” la vita universitaria interagendo con i docenti ed i ricercatori.

A tale proposito, l'Università degli Studi di Trieste organizza ogni anno, nei mesi di luglio e di settembre, dei “Moduli formativi estivi” che consistono in brevi corsi gratuiti corredati da lezioni universitarie aventi durata massima di una settimana. La partecipazione ai moduli formativi permette di ricevere il riconoscimento dei moduli al fine della specifica attività di formazione scuola – lavoro.

L'Ateneo aderisce attraverso apposite convenzioni con le scuole secondarie di secondo grado a tali percorsi didattici. L'elenco aggiornato dei Moduli formativi estivi è disponibile nella specifica pagina web dell'Ateneo [Moduli Formativi Estivi 2026 | Università degli Studi di Trieste](#), nella quale è anche possibile reperire l'elenco degli istituti scolastici che hanno stipulato una convenzione con l'Ateneo.

RIFERIMENTI NORMATIVI

L'evoluzione del quadro normativo in materia di istruzione, orientamento scolastico e salute e sicurezza nei luoghi di apprendimento, ha delineato, nel tempo, un sistema organico che regola le **attività di formazione scuola – lavoro (ex. P.C.T.O.)**.

I riferimenti normativi qui elencati costituiscono le basi giuridiche per la progettazione, l'attuazione e la valutazione di tali percorsi, al fine di mantenere sempre elevata l'attenzione alle tematiche della salute e della sicurezza degli studenti coinvolti, vista la giovane età degli studenti, in taluni casi minorenni.

In particolare, tali dettami, definiscono gli obiettivi formativi, i soggetti coinvolti, le modalità di svolgimento dei percorsi e gli standard minimi di qualità da perseguire.

Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi di riferimento:

- D.Lgs. 262/2000 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128”.
- Legge 28/3/2003 n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”.
- D.Lgs.15/4/2005 n.77 “Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”.
- Legge 13/07/2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.
- D.M. 03/11/2017 n.195 “Regolamento recante la carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro” come ulteriormente specificati dalle Linee guida del Ministero dell'istruzione per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, adottate il 04 settembre 2019 con decreto 774 e Legge 85 del 3/07/2023.
- Legge 30/12/2018 n.145 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.
- “Linee Guida del Ministero dell'Istruzione per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento adottate con il DM 4/09/2019 n. 774.
- Legge 03/07/2023 n.85; D.L. 4 maggio 2023, n. 48 coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2023, n. 85 “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”.
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e s.m.i..



- Accordo Unico Stato Regioni del 17/04/2025: accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008.
- Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile” all’art. 7, comma 2 (che integra l’art.1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145).
- Decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127 “Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026”.

INTRODUZIONE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Gli studenti che partecipano alle attività di formazione scuola – lavoro, ivi compresi quelli minorenni, sono a tutti gli effetti equiparati ai lavoratori, in quanto il lavoratore, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 81/08, è la *“persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione. Al lavoratore così definito è equiparato – omissis – il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento – omissis – l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione”*; pertanto anche gli studenti che in Ateneo seguono un percorso formativo senza retribuzione sono assimilati ai “lavoratori” e come tali non esenti dal processo di valutazione dei rischi.

Con particolare riferimento agli studenti minorenni, al fine della valutazione dei rischi durante le attività di formazione scuola – lavoro, è stata tenuta in considerazione la peculiarità dei soggetti di che trattasi, in relazione soprattutto ai fattori che li contraddistinguono, poiché minorenni, quali, ad esempio, lo sviluppo fisico non ancora completo, la mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all'età. Allo stesso modo si è tenuto conto della peculiarità degli ambienti universitari caratterizzati dai rischi dovuti all'eventuale uso di attrezzature o alla possibile esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici, alla movimentazione manuale dei carichi ecc., nonché dei vincoli normativi che vietano, in maniera perentoria, l'impiego di minorenni in alcune mansioni puntualmente riportate nell'allegato I del D. Lgs. 262/2000, assieme al lavoro notturno, alla guida di automezzi, alla movimentazione manuale dei carichi per più di quattro ore al giorno per carichi aventi un peso superiore al peso limite raccomandato.

Pertanto, è di fondamentale importanza che per ciascuna attività di formazione scuola - lavoro siano individuate due figure fondamentali:

- un “tutor Universitario”
- un “tutor” nominato dalla scuola

Il “tutor Universitario” (un docente o un ricercatore) ha il compito di redigere un apposito progetto formativo nel quale, tra l'altro, sono individuate le specifiche misure di prevenzione e protezione (già previste in ogni caso per attività rivolte agli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale).

Il Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile” all'art. 7, comma 2 (che integra l'art.1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145) interviene significativamente sul tema della sicurezza nei confronti



degli studenti partecipanti agli ex P.C.T.O., ora attività di formazione scuola – lavoro, specificando che *“Al fine di garantire un ambiente di apprendimento sicuro e conforme agli obiettivi formativi previsti dai percorsi di formazione scuola-lavoro, finalizzati all'acquisizione di competenze trasversali tramite esperienze operative e in coerenza con la loro funzione prevalentemente orientativa, le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell'impresa ospitante.”*.

Viene così introdotto un principio estremamente rilevante, ovvero che **gli studenti partecipanti alle attività di formazione scuola - lavoro non possono essere adibiti a mansioni a rischio elevato**. Tali attività, come ad esempio quelle legate a impianti, macchine complesse, lavori in quota o contesti operativi ad alta pericolosità, non sono infatti compatibili con la peculiare condizione formativa dello studente.

Il rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti partecipanti alle attività di formazione scuola – lavoro è dettato non solo dalla necessità, *in primis*, ovvero dall'obbligo, di tutelare soggetti che non sono ancora in grado di valutare situazioni di pericolo e assumere, di conseguenza, comportamenti sicuri, ma anche poiché la formazione pratica deve rimanere tale, senza mai trasformarsi in prestazione sostitutiva di lavoro né esporre lo studente a condizioni di rischio non controllato.

Al fine di ottemperare al divieto di adibire lo studente partecipante alle attività di formazione scuola – lavoro a mansioni a rischio elevato sarà dunque necessaria un'opportuna progettazione del percorso formativo onde garantire che l'esperienza acquisita dallo studente sia effettivamente formativa e non meramente esecutiva, individuando attività osservabili, affiancate e gradualità, nelle quali la centralità non è operare in modo autonomo, ma apprendere specifici concetti seguito da un supervisore.

A tale proposito, e a rafforzamento di quanto sopra esposto, si rammenta che nella redazione del progetto formativo il tutor Universitario ha l'obbligo di rispettare quanto disposto nella Rettorale Prot. n. 176520 dd. 11 ottobre 2024 “Tutela della salute e sicurezza degli studenti durante le attività didattiche, di tesi e tirocinio” nella quale sono elencati i fattori di rischio ai quali gli studenti non devono essere esposti. La Rettorale è disponibile sul sito web dell'Ateneo www.units.it nella specifica pagina del Servizio di Prevenzione e Protezione dedicata alla sorveglianza sanitaria al seguente link: [Microsoft Word - 2024.10.09 Circolare MR attività studenti tirocinio.doc](#)

Il progetto di che trattasi deve altresì deve necessariamente individuare, come previsto dai dettami normativi, anche un tutor nominato dalla scuola, ovvero un “docente coordinatore di progetto”, il quale dovrà essere individuato e formalizzato dall'Istituzione scolastica secondaria di secondo grado con il compito di verificare che gli studenti siano informati e formati sui rischi dell'attività prevista dal progetto formativo.

Queste due figure chiave, ognuna per le proprie competenze, hanno lo scopo di coordinarsi al fine di mettere in atto e mantenere tutte le eventuali misure di prevenzione e protezione previste.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Caratteristiche delle attività durante la formazione scuola – lavoro

Durante le attività di formazione scuola - lavoro, ovvero durante i Moduli formativi estivi, gli studenti acquisiscono delle conoscenze di base riguardanti le attività che saranno svolte nei corsi di laurea dell'Ateneo spaziando dall'ambito umanistico a quello scientifico, affinché essi possano mettere alla prova le loro competenze e capire quali sono le loro attitudini in vista della futura scelta del corso di laurea.

L'esposizione ad eventuali rischi per la salute e per la sicurezza per uno studente partecipante alle attività di formazione scuola – lavoro, ovvero nei Moduli formativi estivi, può essere già a priori considerata irrilevante, o al più trascurabile, in quanto:

- le attività di formazione scuola – lavoro ovvero dei Moduli formativi estivi, hanno una durata alquanto breve (una settimana al massimo)
- con particolare riferimento alle attività di laboratorio (chimico, biologico, fisico, meccanico), in virtù di quanto stabilito dall'Ateneo per la tutela degli studenti, i discenti partecipanti alle attività di formazione scuola – lavoro non sono direttamente esposti a rischi per la salute e per la sicurezza in quanto le attività di che trattasi sono svolte direttamente dai docenti ed essi sono semplicemente dei “meri osservatori” e contribuiscono in minima parte all'esecuzione, o, in altri casi, essi svolgono attività che non comportano rischi per la salute e la sicurezza.

Misure di prevenzione e protezione

Sorveglianza sanitaria

In virtù di quanto riportato nella descrizione delle attività di formazione scuola – lavoro in Ateneo, si ritiene che i rischi a cui possono essere esposti gli studenti possano essere considerati trascurabili e pertanto, in accordo con il Medico Competente dell'Ateneo, essi non sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria ed al rilascio di certificato idoneativo.

Tuttavia, gli studenti partecipanti alle attività di formazione scuola – lavoro, in situazioni particolari, possono essere oggetto di una valutazione ulteriore e più approfondita nel caso in cui le tempistiche e/o i fattori di rischio cui possono essere esposti siano di maggiore entità rispetto a quanto valutato. In ogni caso, come già puntualizzato, qualora lo studente sia minorenne, lo stesso non potrà, tassativamente e per nessun motivo, essere esposto alle attività e di conseguenza ai rischi presenti

all'interno dell'allegato I del D.lgs. 262/00 contenente l'elenco puntuale delle mansioni e dei processi vietati.

Formazione sulla sicurezza

Come previsto dalla normativa in vigore, prima dell'inserimento dello studente in un'attività di formazione scuola - lavoro, lo stesso deve aver frequentato una formazione generale e specifica come previsto dall'art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025. Tale formazione non è a carico dell'Università in quanto di stretta competenza dei Dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado.

In ogni caso, l'Ateneo garantisce l'informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne, attraverso la formazione frontale ovvero, se necessario, mediante la formazione *online* di Ateneo.

Informazione sui rischi in Ateneo

In un'ottica di miglioramento continuo e di riduzione del rischio complessiva, risulta necessario che lo studente partecipante ad un'attività di formazione scuola - lavoro, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 81/08, riceva, da parte del tutor Universitario, una adeguata informazione riguardo:

- all'organigramma della sicurezza in Ateneo
- alle figure di riferimento per la specifica attività di formazione scuola - lavoro (tutor Universitario e tutor nominato dalla scuola)
- ai rischi per la salute e per la sicurezza presenti nell'attività svolta assieme alla descrizione dei locali a cui accederà lo studente partecipante ad un'attività di formazione scuola - lavoro
- ai Dispositivi di Protezione Collettiva (DPC) da utilizzare, se necessario
- ai Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) da utilizzare, se necessario
- al Manuale Generale della Sicurezza in Ateneo per eventuali approfondimenti sui rischi specifici presenti in Ateneo con le relative misure preventive e protettive, le procedure operative di sicurezza e le procedure di emergenza per lavorare in condizioni di sicurezza, disponibile sul sito web dell'Ateneo www.units.it nella specifica pagina del Servizio di Prevenzione e Protezione
- alle procedure operative, istruzioni e *best-practices* specifiche rispetto all'area/contesto in cui lo studente opererà, disponibili sul sito web dell'Ateneo www.units.it nella specifica pagina del Servizio di Prevenzione e Protezione
- ai contenuti del Piano di Emergenza ed Evacuazione specifico per l'immobile o per gli immobili frequentati per l'attività di formazione scuola - lavoro
- al Piano di Emergenza Generale di Ateneo nel quale sono riportate le azioni da attuare per tutte le tipologie di emergenza che potrebbero presentarsi negli edifici dell'Ateneo (incendio, esplosioni, fughe di gas, allagamenti, sversamento e contatto accidentale con agenti chimici e biologici, terremoti, atti sconsiderati di terrorismo, ecc.), disponibile sul sito web dell'Ateneo www.units.it nella specifica pagina del Servizio di Prevenzione e Protezione



- ai numeri da chiamare in caso di emergenza:
 - **Numero Unico per le Emergenze in Ateneo “2222”** da un telefono interno (040/558-”2222” da un telefono esterno o cellulare)
 - **Numero Unico Emergenze (NUE) “112”**
- ai nominativi degli addetti antincendio e primo soccorso dell’edificio o degli edifici nei quali viene svolta l’attività di formazione scuola – lavoro già presenti negli appositi cartelli gialli affissi nell’edificio presso la portineria, i corridoi principali, gli spazi comuni, gli uffici ed i laboratori
- alla posizione della segnaletica di sicurezza e al suo significato
- alla collocazione dei principali presidi di emergenza (estintori, lavaocchi, docce di emergenza, cassetta primo soccorso, *kit* antisversamento, defibrillatori e sedie di evacuazione di emergenza per persone con esigenze speciali, ove presenti)
- agli obblighi e ai divieti da rispettare, *in primis*:
 - obbligo di osservare le disposizioni e istruzioni impartite dal tutor universitario, ai fini della protezione collettiva e individuale
 - obbligo di indossare abbigliamento adeguato e/o specifici indumenti da lavoro
 - obbligo di segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto (es. al tutor) eventuali anomalie di macchine, attrezzature o dispositivi di sicurezza
 - divieto di utilizzare macchine, utensili, impianti non indicati dalla convenzione o dal progetto formativo
 - divieto di compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di competenza e non autorizzate (ad es. operazioni di manutenzione, interventi su impianti elettrici, ecc.)
 - divieto di rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, di controllo
 - obbligo di utilizzare in modo appropriato i DPI messi a disposizione, ove necessario
 - obbligo di indossare e di esporre, durante la presenza in Ateneo, appositi cartellini identificativi personali atti a identificare lo studente e i motivi della sua presenza in Ateneo ai sensi D.L. 4 maggio 2023, n. 48 coordinato con la legge di conversione 3 luglio 2023, n. 85 (art. 17, comma 4, capoverso 784 *quater*).

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Fatta salva la priorità della protezione collettiva (utilizzo di cappe chimiche, biologiche, ecc.) rispetto alla protezione individuale, alla luce di quanto riportato nei precedenti paragrafi e considerato che gli studenti sono dei “meri osservatori” durante le attività sperimentali di laboratorio in un’attività di formazione scuola – lavoro non si ravvede l’utilizzo di specifici Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

Tuttavia, ove ritenuto necessario, a seguito della valutazione dei rischi, l’Ateneo provvede a fornire agli studenti gli idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) necessari per lo svolgimento della specifica attività.

Numero degli studenti presenti

È stato verificato, a cura dell'Ateneo, che il numero complessivo degli studenti presenti nelle attività di formazione scuola – lavoro è adeguato alle sue capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative, nonché in base alla tipologia dei rischi presenti.

In aggiunta, è stato altresì verificato che il rapporto studenti ammessi alle attività di formazione scuola – lavoro/tutor universitari non sia superiore a 12 per attività a rischio basso, 8 per quelle a rischio medio e 5 per quelle ad alta complessità.

CONCLUSIONI

Alla luce del presente processo di valutazione dei rischi, **i rischi a cui possono essere esposti gli studenti durante le attività di formazione scuola – lavoro sono valutati irrilevanti, o al più di entità trascurabile.**